



Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Economia e gestione della trasformazione digitale (LM56-LM77)

Anno accademico da cui il Regolamento ha decorrenza: 2026/2027

Data di approvazione del Regolamento Dip.to Economia:

Data di approvazione del Regolamento Dip.to Economia Aziendale:

Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Economia (corso interdipartimentale con il Dipartimento di Economia Aziendale)

Organo didattico cui è affidata la gestione del corso: Commissione didattica

interdipartimentale (Dipartimento di Economia e Dipartimento di Economia Aziendale)

Indice

Art. 1.	Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo	2
Art. 2.	Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	3
Art. 3.	Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari	5
Art. 4.	Modalità di ammissione.....	6
Art. 5.	Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio.....	6
Art. 6.	Organizzazione della didattica.....	9
Art. 7.	Articolazione del percorso formativo	12
Art. 8.	Piano di studio.....	15
Art. 9.	Mobilità internazionale.....	16
Art. 10.	Caratteristiche della prova finale.....	17
Art. 11.	Modalità di svolgimento della prova finale.....	17
Art. 12.	Valutazione della qualità delle attività formative.....	19
Art. 13.	Servizi didattici propedeutici o integrativi.....	20
Art. 14.	Altre fonti normative	20
Art. 15.	Validità.....	20



Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio ed è pubblicato sul sito [web](#) del Dipartimento di Economia e sul sito [web](#) del Dipartimento di Economia Aziendale. Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo **OMISSIS**

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati **OMISSIS**

Art. 3. Conoscenze richieste per l'accesso e requisiti curriculari

Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso di una laurea o di un diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. Occorre inoltre possedere i seguenti requisiti richiesti per l'ammissione:

1. Conseguimento della laurea in una delle seguenti classi:

- L-33 (Scienze Economiche) ex D.M. n. 270/2004
- L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) ex D.M. n. 270/2004
- Classe 28 (Scienze Economiche) ex D.M. n. 509/1999
- Classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) ex D.M. n. 509/1999.

I laureati in altre Classi di Laurea potranno accedere previa verifica del possesso dei requisiti curriculari; in particolare, i laureati devono aver maturato:

- almeno 12 CFU nel SSD SECS-P/01 (ECON-01/A) e/o SECS-P/02 (ECON-02/A) e/o SECS-P/03 (ECON-03/A) e/o SECS-P/04 (STEC-01/A) e/o SECS-P/05 (ECON-05/A) e/o SECS-P/06 (ECON-04/A);
- almeno 18 CFU nel SSD SECS-S/01 (STAT-01/A) e/o SECS-S/03 (STAT-02/A) e/o SECS-S/04 (STAT-03/A) e/o SECS-S/06 (STAT-04/A);
- almeno 6 CFU nei SSD IUS/01 (GIUR-01/A) e/o IUS/09 (GIUR-05/A) e/o IUS/10 (GIUR-06/A) e/o IUS/13 (GIUR-09/A) e/o IUS/14 (GIUR-10/A);
- almeno 12 CFU in SECS-P/07 (ECON-06/A) e/o SECS-P/08 (ECON-07/A) e/o SECS-P/11 (ECON-09/B).

Eventuali carenze curriculari devono essere colmate prima dell'immatricolazione attraverso l'iscrizione a singoli insegnamenti (di livello triennale) presso questo o altri Atenei e il superamento dei relativi esami. Eventuali carenze potranno anche essere colmate attraverso la frequenza di corsi Minor attivati presso l'Ateneo.



2. È richiesta inoltre la conoscenza della **lingua inglese a livello B2**. Se non posseduta al momento dell'immatricolazione, il candidato dovrà obbligatoriamente sostenerla nell'ambito delle "Altre Attività Formative" previste dal corso di studio. Per gli studenti già in possesso della certificazione della lingua inglese (livello B2) è possibile inserire tra le "Altre Attività Formative" una lingua diversa dall'inglese (purché corrisponda ad un corso di almeno 40 ore o 6 CFU). L'elenco delle certificazioni ammesse e delle casistiche di esonero è disponibile nella pagina web dedicata (<http://www.cla.uniroma3.it/>).

Per i laureati con titolo di studio estero, la Commissione valuterà lo specifico curriculum di studi per verificare se includa insegnamenti con crediti equivalenti a quelli sopra elencati. Inoltre, sulla base delle certificazioni presentate, la Commissione di valutazione accerterà che le competenze linguistiche dei candidati in una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, siano almeno di livello B1 o B2. Nel caso in cui il candidato non sia in possesso del livello B2, dovrà obbligatoriamente sostenere l'idoneità linguistica prevista nelle "Altre attività formative". I requisiti richiesti per l'ingresso saranno adeguatamente pubblicizzati sui siti dei Dipartimenti coinvolti nel CdS. Sarà inoltre redatto un syllabus.

Verifica della preparazione personale:

In caso di possesso dei requisiti sopra riportati, per immatricolarsi al corso di studio, lo studente deve altresì sostenere una prova di verifica (colloquio) tesa a verificare la sua personale preparazione. Sono esonerati dal sostenere la prova di verifica (colloquio) della personale preparazione gli studenti che abbiano conseguito la laurea con voto non inferiore a 90/110 o una votazione media degli esami sostenuti non inferiore a 24/30 nel caso di studenti non ancora laureati al momento della presentazione della domanda.

Art. 4. Modalità di ammissione

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio presente al seguente link contiene le disposizioni relative alla verifica della personale preparazione, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio. Iscrizione contemporanea a due corsi di studio universitari

La domanda di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, di trasferimento da altro Ateneo, di abbreviazione di corso per conseguimento di un secondo titolo, di riconoscimento di carriere ed attività pregresse o reintegro a seguito di rinuncia/decadenza deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al corso di studio. Non esistono sbarramenti in termini



di CFU per il passaggio dal primo al secondo anno.

In caso di passaggio o trasferimento, l'organo di gestione del corso garantisce il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente o dalla studentessa, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. In caso di mancato riconoscimento di crediti, verrà fornita adeguata motivazione.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente e alla studentessa non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati, in ogni caso compatibilmente con l'ordinamento didattico del corso e con il percorso formativo definito dal presente regolamento. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti formativi, si distinguono i casi sottoelencati:

Passaggi da altro corso di studio di Roma Tre

Sono ammessi passaggi al corso di laurea da corsi di laurea di altri Dipartimenti dell'Ateneo di RomaTre. I termini per la presentazione della domanda di passaggio saranno precisati nel bando rettorale. Le Commissioni Didattiche definiranno i criteri e le modalità per la valutazione delle singole domande. Come per tutte le lauree magistrali, sarà riconosciuto il numero massimo di crediti coerente con il corso di laurea. Non sono accolte domande di passaggio da studenti iscritti fuori corso. Anche in caso di passaggio lo studente è tenuto a rispettare gli artt. 3 e 4 indicati nel presente Regolamento Didattico.

Trasferimenti da altro ateneo

Sono ammessi trasferimenti al corso di laurea da corsi di laurea di altri Atenei. I termini per la presentazione della domanda di trasferimento saranno precisati nel bando rettorale. Non sono accolte domande di trasferimento da studenti iscritti fuori corso. Anche in caso di trasferimento lo studente è tenuto a rispettare gli artt. 3 e 4 indicati nel presente Regolamento Didattico.

Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia

Si prevede il riconoscimento dei CFU acquisiti nella carriera accademica pregressa previa verifica della non obsolescenza della formazione pregressa, nonché della congruità con gli obiettivi didattici dell'attuale offerta formativa e con gli altri insegnamenti previsti.



Abbreviazione di corso per conseguire un secondo titolo e riconoscimento di carriere ed attività pregresse, anche presso università estere

Agli studenti che si iscrivono al corso di laurea magistrale dopo aver conseguito il titolo di Master Universitario di primo o di secondo livello rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche o private riconosciute, sia italiane che internazionali, possono essere riconosciuti, dalla Commissione Didattica del corso di laurea a cui si intende iscriversi, crediti formativi sostitutivi di insegnamenti previsti nel corso di laurea, previa verifica della coerenza nei contenuti. Spetta comunque alla Commissione Didattica competente valutare caso per caso la coerenza dei contenuti dell'attività formativa svolta nel Master con quelli del percorso in cui si chiede vengano riconosciuti crediti formativi. Per i secondi titoli (e per gli studenti con titolo conseguito all'estero) e per il riconoscimento di attività didattiche relative a singoli insegnamenti potranno essere riconosciuti crediti se acquisiti esclusivamente nell'ambito di un percorso di studi universitario e previa verifica della loro coerenza ed equivalenza con l'ordinamento didattico del nostro Dipartimento salvo quanto indicato dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento. In particolare, sono riconoscibili i crediti formativi acquisiti nell'ambito di carriere pregresse in corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, purché compatibili con gli obiettivi formativi del corso e con esclusione dei crediti relativi ad attività formative riferibili al primo triennio di corso. Sono altresì riconoscibili i crediti formativi relativi a una carriera svolta nell'ambito dell'ordinamento ante D.M. n. 509/99, sebbene il relativo titolo di studio sia presentato quale titolo d'accesso, limitatamente alle attività formative ritenute equiparabili a quelle svolte in un corso di laurea magistrale biennale del vigente ordinamento, in seguito a una valutazione da effettuarsi a cura della competente Commissione didattica del Dipartimento. Non sono riconoscibili i crediti acquisiti per il conseguimento della laurea presentata quale titolo d'accesso al corso di studio.

Riconoscimento di CFU per attività extra-universitarie e competenze linguistiche

È previsto il riconoscimento di CFU per l'acquisizione di conoscenze linguistiche. Le conoscenze linguistiche acquisite presso enti esterni verranno riconosciute sulla base della documentazione presentata e con riferimento agli standards comunemente riconosciuti presso le istituzioni accademiche dei paesi della lingua interessata.

Inoltre, l'organo di gestione del corso determina i criteri e le modalità di valutazione per il riconoscimento di:

- conoscenze e abilità professionali;
- altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, anche quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
- conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione

italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Per poter richiedere il riconoscimento, lo studente deve consegnare alla [Segreteria Didattica](#) del Corso di Laurea Magistrale la seguente documentazione:

- per attività svolte presso una pubblica amministrazione, è sufficiente un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- per attività svolte presso un ente e/o una struttura non afferenti alla pubblica amministrazione, è necessario presentare una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui le attività sono state svolte. La certificazione deve riportare il numero di ore delle attività formative svolte, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.

Il riconoscimento viene effettuato:

- a) nei limiti previsti dalle norme vigenti: massimo 24 CFU per i corsi di laurea magistrale;
- b) sulla base di criteri di stretta coerenza con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi riferibili al corso di studio cui lo studente intende iscriversi o risulta iscritto.

Pertanto, sono riconoscibili crediti formativi riferibili alle seguenti attività formative previste nell'ordinamento didattico del corso di studio:

- a) attività formative previste tra le discipline di base o caratterizzanti o affini del corso di studio, nel caso in cui sia documentato il possesso di capacità e competenze corrispondenti agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento attesi di uno o più corsi di insegnamento previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento può riguardare l'intero numero di CFU attribuiti al corso di insegnamento o un numero di CFU inferiore. Nel caso di riconoscimento di un numero inferiore di CFU, per l'acquisizione dei restanti CFU lo studente è tenuto a svolgere l'esame o l'altra forma di verifica del profitto di cui al comma 4;
- b) attività formative a scelta dello studente, con l'applicazione dei medesimi criteri di cui alla lettera a);
- c) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Allo studente è consentita la possibilità di chiedere più volte nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività formative di cui ai commi precedenti, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo previsto dalle norme vigenti. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di corsi di laurea magistrale. Il riconoscimento viene effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate dal singolo studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

L'organo di gestione del corso rende pubblici attraverso il sito web



(<https://economia.uniroma3.it/>, <https://economiazendale.uniroma3.it/>) i criteri, le modalità di valutazione e la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze.

Iscrizione contemporanea a due corsi di studio universitari

Ai sensi delle norme relative alla contemporanea iscrizione a due diversi corsi di studio universitari, introdotte dalla legge 12 aprile 2022, n. 33 e dal decreto ministeriale n. 930 del 29/07/2022, tali corsi non devono appartenere alla stessa classe e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative. Inoltre, nel caso in cui uno dei corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Pertanto, in presenza di una richiesta di iscrizione al corso di studio, disciplinato dal presente Regolamento, quale contemporanea iscrizione a uno di due diversi corsi universitari, l'organo competente effettua una valutazione specifica, caso per caso, considerando, ai fini dell'individuazione della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative dei due corsi, esclusivamente gli insegnamenti (discipline di base, caratterizzanti, affini, esame a scelta) previsti dai piani di studio seguiti dallo studente interessato in entrambi i corsi e in particolare computando la differenza dei due terzi sul numero dei CFU relativi ai suddetti insegnamenti. Nel caso in cui la differenziazione sia da computarsi tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

È possibile presentare istanza di riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ambito di una delle due carriere contemporaneamente attive, ai fini del conseguimento del titolo nell'altra carriera.

Art. 6. Organizzazione della didattica

OMISSIS

Art. 7. Articolazione del percorso formativo

OMISSIS

Art. 8. Piano di studio

OMISSIS

Art. 9. Mobilità internazionale

OMISSIS

Art. 10. Caratteristiche della prova finale

OMISSIS

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale

OMISSIS

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative



Dipartimento
di Economia



Roma Tre

Corso di Laurea Magistrale
in Economia e gestione della trasformazione digitale

OMISSIS

Art. 13. Servizi didattici propedeutici o integrativi

OMISSIS

Art. 14. Altre fonti normative

OMISSIS

Art. 15. Validità

OMISSIS